

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

**FONDO PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO CALABRESE
DGR NR. 580 DEL 23/11/2017 E DGR NR. 186 DEL 16/05/2018**

**CONVENZIONE DI SERVIZIO
REGIONE CALABRIA - FINCALABRA SpA
per la gestione del
Fondo per il sostegno e lo sviluppo dell'artigianato calabrese**

TRA

la **REGIONE CALABRIA**, con sede legale in Catanzaro, Viale Europa, Località Germaneto, codice fiscale 02205340793, rappresentata da nato a il, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione Calabria, in qualità di Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico, Produttive;

E

la **FINCALABRA SpA**, con sede legale in Catanzaro, Via Pugliese n. 30, numero di codice fiscale, di partita IVA e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro 01759730797 (R.E.A. CZ-135378), rappresentata da, nato a, il, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante della predetta società

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 580 del 23/11/2018 avente ad oggetto “Approvazione Documento per il sostegno e lo sviluppo dell’artigianato calabrese”, la Giunta regionale ha istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo dell’artigianato calabrese;
- con deliberazione n. 186 del 16/05/2018 avente ad oggetto “Deliberazione di Giunta Regionale nr. 580 del 23.11.2017 “Approvazione “Documento per il sostegno e lo sviluppo dell’artigianato calabrese”. Modifiche/Integrazioni” è stato integrato quanto stabilito al punto 2 della DGR 580 del 23.11.2017;
- con DGR 406 del 21 settembre 2018, la Società Fincalabra SpA, in qualità di società in house providing interamente partecipata dalla Regione Calabria e sottoposta al regime del controllo analogo e che opererà come organo della Regione Calabria, è stata individuata quale soggetto gestore del Fondo per il sostegno e lo sviluppo dell’artigianato calabrese.
- con decreto n. è stato approvato il “Regolamento attuativo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell’artigianato calabrese previsti dalla deliberazione regionale n. 580 del 23/12/2017 – Deliberazione regionale nr. 186 del 16/5/2018 – Deliberazione 406 del 21/9/2018- Modalità operative – Appendice A);

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le parti approvano le premesse di cui sopra, che sono da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto ed attività

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Calabria e la Fincalabra SpA per la gestione del Fondo per il sostegno e lo sviluppo dell’artigianato calabrese, per come specificate nel Regolamento attuativo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell’artigianato calabrese previsti dalla deliberazione regionale n. 580 del 23/12/2017 - Deliberazione regionale nr. 186 del 16/5/2018 - Modalità operative”, approvato con decreto n. _____ del _____.
2. Fincalabra SpA dovrà procedere, per il periodo di attuazione del Fondo, alle attività di:

- ✓ Assistenza tecnica in favore dell'Amministrazione regionale, Dipartimento "Sviluppo Economico, Attività Produttive", nelle seguenti attività: ricezione, istruttoria delle domande di agevolazione e proposta di concessioni degli aiuti e attività propedeutiche e connesse (a titolo esemplificativo: DURC – Equitalia- Antimafia – RNA); eventuali proposte di revoca dei contributi; raccolta dei dati e delle informazioni ritenuti necessari; acquisizione dei dati e delle informazioni ritenuti necessari ai fini dell'adozione degli atti amministrativi connessi ai provvedimenti di revoca dei contributi; richieste di accesso agli atti; tutto quanto altro necessario per la gestione del procedimento relativo alla concessione/revoca/monitoraggio degli aiuti previsti dal Regolamento;
 - ✓ Eventuale gestione, su specifica delega dell'Amministrazione Regionale, dell'erogazione degli aiuti, previo trasferimento dei fondi.
3. Fincalabra SpA, per l'espletamento delle attività, si avvarrà di personale interno, ed in particolar modo si prevede il coinvolgimento dei profili professionali già specificamente previsti nel Piano delle Attività trasmesso al Dipartimento "Sviluppo Economico, Attività Produttive", allegato alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Compenso per le attività e modalità di pagamento

1. Per l'espletamento delle attività richiamate nel precedente articolo 2, la Regione Calabria, tenuto conto delle informazioni fornite nel Piano delle Attività già trasmesso al Dipartimento "Sviluppo Economico, Attività Produttive", riconosce a Fincalabra SpA, un compenso massimo pari ad € 450.000,00 (IVA COMPRESA - se dovuta).
2. Il pagamento del compenso di cui al punto precedente verrà corrisposto a Fincalabra SpA secondo le seguenti modalità:
 - ✓ un primo acconto, pari al 30% del compenso complessivo, verrà corrisposto entro 30 giorni dalla firma della presente Convenzione;
 - ✓ pagamento intermedio annuale pari al 30%, nella seconda annualità;
 - ✓ pagamento intermedio annuale pari al 30%, nella terza annualità;
 - ✓ il saldo residuo, pari ad un ulteriore 10% del compenso annuo previsto, da corrispondere alla chiusura delle attività.
3. I pagamenti verranno effettuati a seguito di emissione di regolare fattura, e presentazione alla Regione Calabria, Dipartimento "Sviluppo Economico, Attività Produttive", di relazione descrittiva riepilogativa della attività svolte e della rendicontazione dei costi diretti ed indiretti sostenuti o previsti per la gestione del fondo nel periodo di riferimento.
4. Fincalabra s.p.a. si obbliga in ogni caso a svolgere tutte le attività di monitoraggio correlate alla durata dei finanziamenti ammessi alle agevolazioni.

Art. 4 – Responsabilità

1. Fincalabra SpA è responsabile del corretto e puntuale espletamento delle attività disciplinate dalla presente Convenzione e dal Piano delle Attività allegato.

Art. 5 – Validità e recesso

1. La presente Convenzione entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione ed avrà efficacia sino al completamento delle attività in essa previste.

2. La Regione Calabria potrà revocare la presente Convenzione qualora, nell'espletamento delle attività affidate, fossero ravvisati gravi comportamento di inefficienza o in contrasto con le linee indicate dalla Regione stessa.

Art. 6 – Riservatezza

1. Ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016), tutta la documentazione e le informazioni di cui Fincalabra SpA verrà in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, dovranno essere considerate di assoluta riservatezza.
2. Fincalabra s.p.a. assume il ruolo di responsabile esterno per il trattamento dei dati ed adotta tutte le necessarie misure per la loro conservazione e per loro tutela, ai sensi della vigente normativa.
3. E' fatto divieto a Fincalabra SpA di utilizzare o trasferire ad altri o pubblicizzare, in qualsiasi formato, la documentazione e le informazioni sopracitate.
4. Fincalabra SpA si impegna, altresì, a far rispettare al proprio personale la riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 7 – Modifiche ed altro

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni e/o note interpretative alla presente Convenzione potranno essere apportate, previo accordo tra le parti, con semplice scambio di corrispondenza.
2. La presente Convenzione sarà repertoriata presso l'Ufficio Contratti della Regione Calabria.

per la REGIONE CALABRIA

per FINCALABRA SpA
